

Pubblicato il 17/09/2019

N. 05053/2019 **REG.PROV.PRES.**  
N. **09459/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9459 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Carmine Alberico, Simona Ambrosino, Emanuele Andreose, Francesca Arcai, Maurizio Arcidiacono, Barbara Regina Speranza Barabino, Eloisa Boasso, Marianna Bove, Marina Ciurcina, Monica Cordeddu, Sonia Corvino, Ilaria Costantino, Carmela De Bari, Daniela De Donato, Elisa De Nanni, Marzia Destradis, Annalisa Dell'Olio, Graziella Derine, Alessandra Di Aichelburg, Maria Teresa Di Rosa, Simona Di Tella, Maria Dibello, Silvana Donato, Valentina Facelli, Elisabetta Ferro, Anna Paola Franchini, Santina Fratti, Nella Geymonat, Monica Grieco, Anna Maria Mannucci, Flora Gesumina Marasciulo, Antonio Marchetta, Agostino Mastronardi, Giuseppe Maria Matina, Loredana Micco, Antonella Montesanti, Concetta Morchio, Maria Muscara', Rosalia Napoli, Grazia Nicoletti, Emanuela Paioli, Marcello Panese, Lydia Passani, Alessandra Peleggi, Marco Picariello, Leonardo Pinnelli, Gessica Pozzer, Maria Teresa Proia, Rocco

Ressa, Maria Elena Riccini, Leonarda Ricupero, Calogero Rizzo, Emanuela Antonia Rosina, Pasqua Patrizia Scoccimarro, Anna Soranna, Cristina Spirio, Riccardo Tovani, Ida Triolo, Giuseppina Troccoli, Luigi Vannini, Romana Anita Varasano, Laura Vargiu, Francesco Violi, Diego Zucchetto, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Domenica Portoghese, Alessandra Pinna non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

MANCATO SUPERAMENTO PROVA ORALE CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 2017

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALBERICO CARMINE il 6/9/2019 :

ANNULLAMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 2017

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria finale dei vincitori e degli idonei del Concorso nazionale da dirigente scolastici;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria ;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le

seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il

ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 17 settembre 2019.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**